



NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DAL PRIMO FEBBRAIO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

L'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione nell'Area tematica "Fatture e corrispettivi", ha fornito le nuove Specifiche tecniche (versione 1.8) della fatturazione elettronica. Dette specifiche saranno utilizzabili a partire dal 1.2.2024.

Le modifiche riguardano:

- **le fatture dei produttori agricoli in regime IVA speciale:** per consentire in modo automatico la predisposizione della liquidazione IVA, è possibile indicare nel campo "TipoDato" uno dei seguenti codici:
 - "ALI-COMP", per quanto riguarda le cessioni di prodotti agricoli o ittici compresi della Tabella A. Inserendo questo codice diventa necessaria la compilazione del campo "RiferimentoNumero", indicando la percentuale di compensazione applicabile;
 - "NO-COMP", per le cessioni di prodotti agricoli o ittici non compresi nella Tabella A;
 - "OCC34BIS", con riferimento alle operazioni occasionali, ovvero le attività agricole connesse effettuate dal produttore agricolo in regime.

- **le fatture non imponibili IVA ad esportatori abituali che hanno rilasciato la dichiarazione d'intento:** oltre ai soliti dati, occorrerà:
 - Indicare "INTENTO" nel campo "TipoDato";
 - Riportare la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che riporta il numero di protocollo della dichiarazione d'intento nel campo "RiferimentoData";
 - Indicare il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione e, separato dal segno "-" oppure "/", il progressivo della dichiarazione d'intento, nel campo "RiferimentoTesto".

Nel caso in cui la dichiarazione d'intento indicata in fattura risulti invalidata, il file fattura viene scartato con codice errore "00477".

- **le fatture cartacee con addebito dell'IVA emesse da un cedente sammarinese ad un acquirente italiano che, per le predette fatture, predisporre e invia a Sdl un Tipo Documento TD28 per assolvere l'esterometro.** In questo caso:
 - È consigliabile utilizzare una numerazione progressiva scelta dal mittente nel campo "Numero";
 - È necessario indicare il numero e la data della fattura cartacea originale emessa dal fornitore sammarinese nel campo "DatiFattureCollegate".

Nel caso di ricezione di una fattura cartacea con addebito dell'imposta da parte di un fornitore sammarinese, identificato in Italia, che in modo errato ha utilizzato la propria partita IVA italiana, anziché ricevere una fattura senza IVA in applicazione del reverse charge, l'acquirente italiano può utilizzare il Tipo Documento TD28 per assolvere l'esterometro. In questo caso bisogna:

- Indicare i dati relativi all'operatore sammarinese (e non quelli della posizione IVA italiana in origine indicati nella fattura cartacea) nei campi riservati al cedente;
- Indicare il numero e la data della fattura cartacea originale emessa dal fornitore sammarinese nel campo "DatiFattureCollegate";
- Indicare l'imponibile e l'imposta come risultanti nella fattura cartacea ricevuta.

In caso di indicazione della partita IVA dell'acquirente, il Sistema verifica la presenza in Anagrafe Tributaria di tale numero quale partita IVA (non quale codice fiscale come previsto in precedenza). Se questa non dovesse risultare presente come registrata in Anagrafe Tributaria, il file viene scartato con codice errore "00305".